

CAMERA DEI DEPUTATI N. 792-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RAPELLI e SANTI

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 18 novembre 1954

MODIFICATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 febbraio 1955 (Stampato n. 821)

Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti
e rappresentanti di commercio con sede in Roma (E. N. A. S. A. R. C. O.)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 febbraio 1955*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

L'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. A. S. A. R. C. O.) gode di tutti i benefici ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto della previdenza sociale.

TESTO

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti e i contratti dell'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. A. S. A. R. C. O.), soggetti a registrazione, saranno gravati della sola tassa fissa di registro ed ipotecaria.